

Il giudizio d'appello: fase decisoria e sospensione dell'esecuzione provvisoria

Avv. Marco Sergio Catalano

La riforma della giustizia civile

Torino, 16 marzo 2023

La fase decisoria - inammissibilità e manifesta infondatezza

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 348 bis.</i> <i>(Inammissibilità dell'appello)</i></p> <p>[I] Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.</p> <p>[II] Il primo comma non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma; b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater.</p>	<p><i>Art. 348 bis.</i> <i>(Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello)</i></p> <p>[I] Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis.</p> <p>[II] Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza</p>

La fase decisoria su iniziativa presidenziale o del giudice istruttore

Vecchio testo	Nuovo testo
<i>[disciplina assente]</i>	<p><i>Art. 349-bis</i> <i>(Nomina dell'istruttore)</i></p> <p>[I] Quando l'appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e dispone la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l'istruzione della causa</p>
<i>[disciplina assente]</i>	<p><i>Art. 350</i> <i>(Trattazione)</i></p> <p>[III] Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348-bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa</p>

La fase decisoria

Decisione a seguito di discussione orale

Vecchio testo	Nuovo testo
<i>[disciplina assente]</i>	<p>Art. 350 bis (Decisione a seguito di discussione orale)</p> <p>[I] Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies.</p> <p>[II] Dinanzi alla corte di appello l'istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza. All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa.</p> <p>[III] La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.</p>

La fase decisoria «ordinaria»

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 352. (Decisione)</i></p> <p>[1] Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.</p>	<p><i>Art. 352. (Decisione)</i></p> <p>[1] Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, l'istruttore, quando non ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 350-bis, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori:</p> <ol style="list-style-type: none">1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.

La fase decisoria «ordinaria»

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 352.</i> <i>(Decisione)</i></p> <p>[II] Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.</p> <p>[III] Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.</p>	<p><i>Art. 352.</i> <i>(Decisione)</i></p> <p>[II] All'udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l'istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro sessanta giorni.</p>

La fase decisoria «ordinaria»

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 352. (Decisione)</i></p> <p>[IV] La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.</p> <p>[V] Se l'appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.</p> <p>[VI] Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies</p>	<p><i>Art. 352. (Decisione)</i></p>

La fase decisoria nel nuovo procedimento d'appello

- ▶ Due moduli decisori → **discussione orale** (semplificato) e **trattazione scritta** (ordinario)
- ▶ **MODULO SEMPLIFICATO**
 - ▶ **Inammissibilità, manifesta infondatezza** (anche rilevati dal Presidente *ex art.* 349 bis c.p.c.), **urgenza, ridotta complessità o manifesta fondatezza** dell'appello (350, 3° comma, c.p.c.), «passerella» dall'udienza di discussione dell'inibitoria
 - ▶ **Tribunale** → **281 sexies** c.p.c. (udienza di discussione e sentenza contestuale o entro 30 giorni)
 - ▶ **Corte d'appello** → **Precisazione delle conclusioni innanzi al giudice istruttore** che
 - ▶ **fissa l'udienza di discussione** innanzi al Collegio
 - ▶ **assegna termine**, anteriore all'udienza, per il **deposito di note conclusionali**
 - ▶ **fa la relazione** all'udienza di discussione;
 - ▶ **il Collegio decide, motivando in forma sintetica**, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante il rinvio a precedenti conformi (per i termini, applicabile analogicamente l'art. 281 sexies c.p.c., in difetto di espressa previsione; la motivazione deve comunque essere chiara e intellegibile, senza limitarsi al mero richiamo del precedente, ma con indicazione della *ratio decidendi*)

La fase decisoria nel nuovo procedimento d'appello

▶ **MODULO ORDINARIO**

- ▶ Fuori dai casi di cui all'art. 348 bis, 349 bis, 1° co. e 350, co. 3 c.p.c.
- ▶ Il giudice istruttore:
 - ▶ **fissa udienza avanti a sé per la rimessione in decisione della causa**
 - ▶ **concede (salva rinuncia delle parti) termine:**
 - ▶ **non superiore a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito delle note scritte con la sola precisazione delle conclusioni**
 - ▶ **non superiore a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali**
 - ▶ **non superiore a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica**
- ▶ **La sentenza viene depositata entro 60 giorni dall'udienza di rimessione.**

Le novità sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria in appello

Vecchio testo	Nuovo testo
<p data-bbox="155 525 300 558"><i>Art. 283.</i></p> <p data-bbox="155 591 1031 676"><i>(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello)</i></p> <p data-bbox="155 709 1031 1029">[I] Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.</p>	<p data-bbox="1052 525 1197 558"><i>Art. 283.</i></p> <p data-bbox="1052 591 1926 676"><i>(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello)</i></p> <p data-bbox="1052 709 1928 1310">[II] Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.</p>

Le novità sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria in appello

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>[II] Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il Giudizio.</p>	<p>[II] L'istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.</p> <p>[III] Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio</p>

Le novità sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria in appello

- ▶ Presupposto: **manifesta fondatezza dell'impugnazione o pregiudizio grave e irreparabile** dall'esecuzione della sentenza
- ▶ Diversamente dal passato (in cui occorre *gravi e fondati motivi*) i **due requisiti sono alternativi**
- ▶ La locuzione «**pregiudizio grave e irreparabile**» riecheggia 55 c.p.a. e 373 c.p.c.
 - ▶ **GRAVE** → eccezionale sproporzione fra il vantaggio conseguibile dal creditore e lo svantaggio patito dal debitore in caso di esecuzione;
 - ▶ **IRREPARABILE** → non può essere adeguatamente tutelato dall'eventuale reintegrazione per equivalente o comunque non sia suscettibile di ricevere tutela piena ed effettiva all'esito del giudizio di merito
 - ▶ prima della riforma dibattuto se potesse riguardare qualsiasi pretesa o si riferisse solo alla tutela dei diritti assoluti e agli obblighi di fare;
 - ▶ dopo la riforma vale la **nozione più estensiva** giacché il pregiudizio può riguardare **anche il pagamento di somme di denaro** (scarto intollerabile fra il pregiudizio dall'esecuzione della sentenza e quanto ricavabile dall'accoglimento dell'appello).

Le novità sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria in appello

- ▶ **Riproponibile da parte del solo istante** (non per chi l'abbia subita, al fine di ottenere la revoca → sospetta incostituzionalità per violazione art. 3 Cost.)
 - ▶ **Indicazione specifica dei mutamenti delle circostanze** che giustificano la riproposizione, a pena di inammissibilità (tendenzialmente riguarderanno solo il profilo del *periculum in mora*)
 - ▶ Non si potrà lamentare, ad esempio, un generico peggioramento delle proprie condizioni economiche
- ▶ **Non reclamabile** (e neppure ricorribile ex art. 111, 7° co., Cost., stante natura non decisoria)
- ▶ **Istanza inammissibile o manifestamente infondata**
 - ▶ **pagamento pena pecuniaria da € 250 a € 10.000,00**
 - ▶ Condanna facoltativa emessa con **ordinanza non impugnabile** (ma revocabile con la sentenza che definisce il giudizio)
 - ▶ In favore **cassa delle ammende** → risolto dubbio relativo al previgente art. 283 c.p.c., per il quale non era chiaro se si trattasse di pena privata o a favore dell'Erario

Le novità sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria in appello

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><i>Art. 351.</i> <i>(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria)</i></p> <p>[I] Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza.</p> <p>[II] <i>Omissis</i></p>	<p><i>Art. 351.</i> <i>(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria)</i></p> <p>[I] Sull'istanza prevista dall' primo e dal secondo comma dell'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.</p> <p>[II] <i>Omissis</i></p>

Le novità sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria in appello

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>[III] Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.</p>	<p>[III] Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio all'istruttore o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.</p>

Le novità sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria in appello

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>[IV] Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.</p>	<p>[IV] Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Davanti alla corte d'appello, se l'udienza è stata tenuta dall'istruttore il collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.</p>

Le novità sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria in appello

- ▶ Il giudice provvede sulla sospensiva **nella prima udienza** (in caso di **riproposizione dell'istanza, nella prima udienza successiva** alla riproposizione)
- ▶ Il 2° comma continua a disciplinare la concessione dell'**inibitoria *inaudita altera parte*** da parte del Presidente del Collegio o del tribunale
- ▶ L'udienza di discussione dell'inibitoria, nelle cause di **competenza della Corte d'appello**, sarà tenuta dal **giudice istruttore**
- ▶ Si precisa che il provvedimento sull'inibitoria (o di conferma, modifica o revoca di quello concesso *inaudita altera parte*) ha natura di **ordinanza**
- ▶ Possibile **passaggio diretto alla decisione in forma orale** se la causa è matura per la decisione:
 - ▶ se l'udienza si è tenuta davanti al **giudice istruttore**, con l'ordinanza sull'inibitoria **il collegio fissa udienza davanti a sé udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale e concede termine per il deposito di note conclusive** anteriore all'udienza.
 - ▶ Se l'udienza per l'inibitoria è stata fissata prima della scadenza dei termini a comparire, l'udienza di discussione sarà fissata nel rispetto di tale termine.
- ▶ Non chiarito se la sospensione dell'efficacia esecutiva sia idonea anche a caducare gli atti esecutivi compiuti prima della pronuncia della sospensiva.